

**Le politiche pubbliche di contrasto e prevenzione
del (bullismo e del) cyberbullismo nell'ordinamento italiano:
art. 31, comma 2, Cost. e "servizio scolastico di periferia"***

di Vittoria Berlingò**
(12 marzo 2018)

SOMMARIO: 1. Le politiche pubbliche italiane in materia di contrasto e prevenzione del (bullismo e del) cyberbullismo: tra autonomia scolastica e normativa europea . – 2. 'Organico dell'autonomia' e reti territoriali delle istituzioni scolastiche nella giurisprudenza costituzionale. – 3. Postille su di una recente legge. – 4. Riflessioni conclusive su periferie 'assiologiche' e scuola.

1. Le politiche pubbliche italiane in materia di contrasto e prevenzione del (bullismo e del) cyberbullismo: tra autonomia scolastica e normativa europea.

Tra le misure nazionali relative alla voce 'Istruzione-Scuola', a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui al D.M. n. 663 dell' 1 settembre 2016¹, l'art. 11 di detto decreto fa riferimento all'istituzione di un Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo* per l'anno scolastico 2016/2017. Tale Piano è stato adottato, il 17 ottobre 2016, dalla Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, presso il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR). Esso si propone, tra l'altro, di implementare il modello di *governance*, introdotto dallo stesso Dicastero con la Direttiva 13 Aprile 2015, recante le «Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*».

Il Ministero è impegnato, da anni, sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e delle sue manifestazioni più evolute, come quelle implicantemente l'utilizzo della rete. Si tratta di misure introdotte al fine di arginare comportamenti a rischio, determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale, non ascrivibili al solo contesto educativo scolastico. Con l'evolvere delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e *online* e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto, infatti, le forme subdole e pericolose del *cyberbullismo*, che, a loro volta, hanno imposto la

* Scritto sottoposto a *referee*. Il presente lavoro riproduce, con alcune revisioni ed integrazioni, il testo dell'intervento tenuto al II° Convegno italo-brasiliano di Diritto Amministrativo e Costituzionale dal titolo «Periferie e diritti fondamentali», organizzato a Lecce il 13 e 14 giugno 2016 dall'Università del Salento e dall'Associazione italo-brasiliana dei Professori di Diritto Amministrativo.

¹ Tra le altre misure nazionali per gli studenti si annoverano: integrazione e inclusione (incremento dell'offerta formativa per gli alunni e gli studenti disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento); scuola in ospedale e istruzione domiciliare; portale nazionale per l'inclusione; processi di inclusione dei minori non accompagnati e degli studenti stranieri di recente immigrazione; consulte provinciali studentesche; giornata nazionale della scuola; sport e cultura e educazione stradale; piano nazionale per l'educazione stradale; piano nazionale per la promozione dell'educazione alla salute, dell'educazione alimentare e a corretti stili di vita; cittadinanza attiva e legalità; piano nazionale orientamento scolastico; scuola in carcere; *welfare* dello studente e diritto allo studio; *Italian Teacher Prize*; settimana del piano nazionale per la scuola digitale; progetti di *Social Innovation*; ambienti a supporto della didattica integrata; biblioteche scolastiche innovative; scuole accoglienti; giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole; scuola, lavoro e dispersione (apprendistato di primo livello e progetto di eccellenza nell'alternanza scuola- lavoro); carta dello studente e *curriculum* dello studente (realizzazione del *curriculum* dello studente e potenziamento della carta dello studente).

messa a punto di nuove e più efficaci politiche pubbliche².

Nel definire una strategia ottimale di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni, le esperienze acquisite e le conoscenze maturate nei sistemi di intervento sperimentati nei decenni precedenti hanno dovuto essere contestualizzate alla luce dei richiamati cambiamenti.

Le 'Linee di orientamento' si propongono, dunque, lo scopo di dare continuità alle azioni già avviate dalle istituzioni scolastiche, arricchendole di nuovi contenuti. L'obiettivo prioritario è divenuto, ora, quello di formare studenti responsabili della propria sicurezza in rete. Nel promuovere la consapevolezza che *Internet* può diventare una pericolosa forma di dipendenza, ai discenti è offerta, secondo una sequenza virtuosa, l'opportunità di acquisire le competenze necessarie non solo per difendersi *dalle* e reagire positivamente *alle* situazioni rischiose, ma anche per esercitare le facoltà connesse ad una nuova cittadinanza digitale, così come, altresì, suggerito dai documenti ufficiali dell'Unione Europea³.

In particolare, si è ritenuto opportuno diffondere le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul *web*, come le *netiquette* e le norme di uso corretto dei servizi di rete⁴.

Tali nuove politiche pubbliche hanno imposto un adeguamento del corrispondente piano organizzativo⁵.

Già con le 'Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo', adottate con il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007, sono stati istituiti gli Osservatori Regionali, al fine di assolvere ad un ruolo di supporto alle scuole e di raccordo con enti pubblici e organismi del Terzo settore, intesi questi ultimi quali interlocutori privilegiati per rafforzare il sistema di lotta al bullismo. Le misure concretamente poste in essere sul territorio dagli Osservatori regionali hanno contribuito a sensibilizzare le scuole, le istituzioni pubbliche e private e l'opinione pubblica sul grave

2 Per comprendere la rilevanza del fenomeno, si consideri che, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, nel 2014 poco più del 50% degli 11-17enni ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di una delle "tipiche" azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale. Sempre secondo l'Istat le vittime assidue di soprusi, quindi le vittime dei bulli, sono il 23% degli 11-17enni nel Nord del paese. Mentre tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o *Internet*, il 5,9% denuncia di avere subito ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui *social network*. Le ragazze sono più di frequente vittime di *cyberbullismo* (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi).

3 Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, tra le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, è annoverata la "competenza digitale". Cfr. pure Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 19 maggio 2010 «Un'agenda digitale europea».

4 Nell'ambito delle iniziative di prevenzione e di intervento sui fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*, il MIUR, già con le Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo (D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007), ha promosso una specifica Campagna nazionale di comunicazione, con anche la realizzazione di un sito *web*, al quale, successivamente, si sono aggiunti due *social* tematici, in cui concretamente si sperimenta il rispetto della *netiquette*.

5 In ordine all'autonomia scolastica, *ex multis*, cfr. S. CASSESE, "Playdoier" per un'autentica autonomia delle scuole, in *Foro it.*, V, 1990, 147 ss.; A. POGGI, *Le autonomie funzionali "tra" sussidiarietà verticale e orizzontale*, Giuffrè, Milano 2001; A. PAJNO, *L'autonomia delle istituzioni scolastiche: un cantiere abbandonato*, in *Osservatorio sulla scuola dell'autonomia. Rapporto sulla scuola dell'autonomia 2003*, Armando, Roma 2003, 240; A. SANDULLI, *Sussidiarietà e autonomia scolastica nella lettura della Corte costituzionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2004, pp. 543 ss.; M. BOMBARDELLI - M. COSULICH (a cura di), *L'autonomia scolastica nel sistema delle autonomie*, Cedam, Padova 2005; M. RENNA, *L'autonomia incompiuta delle istituzioni scolastiche*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2005, pp. 353 ss.; R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'autonomia scolastica tra sussidiarietà, differenziazione e pluralismi*, Giappichelli, Torino 2011; P.G. RINALDI, *Istituzioni scolastiche e autonomie territoriali*, in F. CORTESE (a cura di), *Tra amministrazione e scuola*, Editoriale Scientifica, Napoli 2014, pp. 113-149.

problema della violenza giovanile nei rapporti tra pari. Gli Osservatori, inoltre, hanno fornito alle scuole varie risorse, umane e finanziarie, e predisposto percorsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche del bullismo.

Questo patrimonio organizzativo e culturale è stato, di certo, tenuto in considerazione e valorizzato per ridefinire ulteriori strategie di intervento e metodologie operative per il contrasto anche del *cyberbullismo*, secondo modelli volti a rendere più efficienti i processi, nonché ad implementare gli effetti prodotti in rapporto al mutato contesto di azione.

Difatti, con specifico riferimento al modello di *governance*, il MIUR ha inteso promuovere la riorganizzazione delle funzioni e dei compiti, esercitati dagli Osservatori regionali. Secondo la richiamata Direttiva del 2015, gli Osservatori dovrebbero confluire nei Centri territoriali di supporto (CTS), istituiti nell'ambito del Progetto "Nuove tecnologie e disabilità" dagli Uffici scolastici regionali in accordo con il MIUR e collocati, a livello provinciale, presso scuole-polo, come anche nelle loro articolazioni territoriali.

La scelta di affidare ai Centri territoriali di supporto le azioni di contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* si basa sulla constatazione che questi fenomeni coinvolgono soggetti, 'bulli' e vittime, che vivono una situazione di forte disagio, e che richiedono particolari attenzioni⁶. I Centri territoriali di supporto costituiscono già precisi punti di riferimento per le scuole e coordinano le proprie attività con province, comuni, municipi, servizi sanitari, associazioni culturali, centri di ricerca, di formazione e di documentazione, assicurando efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e nell'offerta di servizi per gli alunni con bisogni educativi speciali, tra i quali vanno ora inclusi gli alunni attori e/o vittime di bullismo e *cyberbullismo*⁷.

Tale riorganizzazione è destinata a ricevere, peraltro, ulteriore impulso dall'individuazione dell'organico dell'autonomia in vista della definizione dei piani triennali dell'offerta formativa, che, ai sensi della lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche nota come riforma della c.d. 'Buona Scuola', prevede, tra gli obiettivi formativi prioritari da conseguire, «prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

⁶ Il Progetto interministeriale "Nuove Tecnologie e Disabilità", cofinanziato dal Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento dell'Istruzione, è articolato in sette azioni, indipendenti ma coordinate, che hanno l'obiettivo di integrare la didattica speciale con le risorse delle nuove tecnologie, al fine di sostenere l'apprendimento e l'inclusione nella scuola degli alunni in situazione di disabilità. In molte regioni italiane si sono costituiti negli ultimi anni Centri Territoriali formati da reti di scuole, a volte con la partecipazione di Enti Locali o associazioni, che sostengono in vario modo la diffusione nelle scuole degli ausili informatici per gli studenti disabili. Quasi tutti si sono formati negli ultimi anni ad iniziativa delle scuole autonome, anche su suggerimento della Circolare Ministeriale n. 39 del 2001. Tali organizzazioni, che agiscono a livello territoriale, si sono rivelate di fatto le più adatte per sostenere il complesso processo di inserimento delle tecnologie per la disabilità nella scuola. I Centri di supporto non si attecchiscono come nuove strutture. Si tratta di strutture già esistenti (singole scuole, consorzi già esistenti di scuole, Uffici Scolastici Regionali [ex CSA - Centri servizi amministrativi] ecc.) che assumono questo ulteriore ruolo. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale ha la facoltà di proporre alla Direzione Generale per lo Studente i soggetti (singole scuole, reti di scuole, centri territoriali, Uffici Scolastici Regionali, ecc.) presso i quali istituire le sedi dei Centri di Supporto da costituire nella propria regione, tenendo conto anche delle realtà esistenti, sia interne che esterne alla scuola. Gli Uffici Scolastici Regionali potranno organizzare il servizio anche attraverso un numero diverso di Centri di Supporto, maggiore o minore rispetto a quello indicato, eventualmente anche specializzandone taluni relativamente ad alcuni tipi di disabilità o di problemi.

⁷ Tra i più rilevanti studi sociologici di tali fenomeni sociali vanno menzionati: D. OLWEUS, *Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono*, trad. it., Giunti, Firenze 1998; A. FONZI, *Il bullismo in Italia. Il fenomeno delle prepotenze a scuola dal Piemonte alla Sicilia*, Giunti, Firenze 1997; A. CIVITA, *Bullismo e politiche di contrasto*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2012, pp. 97 ss., E. MENESINI, A. NOCENTINI, *Il bullismo a scuola. Come prevenirlo, come intervenire*, Giunti, Firenze 2015; nonché per un approccio più giuridico, M. BARTOLUCCI (a cura di), *Bullismo e cyberbulling*, Maggioli, Rimini 2015; M.L. GENTA, A. BRIGHI, A. GUARINI, *Cyberbullismo. Ricerche e strategie di intervento*, Franco Angeli, Milano 2013.

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore»⁸.

Diventa, per tal via, decisivo individuare, all'interno di tali Centri, docenti-referenti formati sulle problematiche relative alle nuove manifestazioni di devianza giovanile, in possesso di competenze tali da poter supportare concretamente le scuole in rete ed i loro insegnanti con interventi di consulenza e di formazione mirata, assicurando anche il monitoraggio delle attività poste in essere e la raccolta di buone pratiche. I docenti 'esperti' di ciascun Centro sono chiamati a collaborare con specifiche figure professionali, già incardinate in altre strutture/entità, che sul territorio operano per la prevenzione e la lotta del bullismo e del *cyberbullismo*. Il coinvolgimento di questi ultimi organismi, in seno alle reti già esistenti o istituende, viene assicurato per il tramite della sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa.

Nella fase di riorganizzazione della struttura dei Centri territoriali di supporto diviene, pertanto, centrale il ruolo delle scuole organizzate in rete. I problemi emergenti direttamente dai contesti territoriali stimolano i Centri a ricercare le risposte più adeguate e a predisporre azioni *ad hoc*.

A sostegno del processo di trasferimento delle funzioni in materia dagli Osservatori regionali ai Centri Territoriali di Supporto, la promozione di reti territoriali di istituzioni scolastiche, per un verso, funge da fattore di superamento della frammentazione, che caratterizza le esperienze e competenze già acquisite in tale ambito dalle singole autonomie scolastiche; e, per altro verso, serve ad implementare le nuove politiche avviate a livello nazionale e sovranazionale, saldandosi con esse in un percorso di partecipazione dal basso (e non di attuazione *top-down*).

All'interno di tale nuovo assetto organizzativo, il MIUR, per parte sua, si propone come una sorta di 'cabina di regia' a livello nazionale, con rilevanza anche 'esterna' (o paneuropea), rispetto agli interventi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*, nonché di monitoraggio delle azioni promosse sul territorio italiano.

A partire dal 2012, il Dicastero ha aderito al programma pluriennale, *Safer Internet*, attivato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea con la decisione n. 1351/2008/CE. Il programma prevede la definizione di una serie di azioni strategiche per la promozione di un uso consapevole, sicuro e responsabile di *Internet* tra i più giovani; nonché il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale, attraverso la creazione di poli di riferimento nazionali sul tema.

Anche in Italia è stato istituito il *Safer Internet Centre*, quale componente di una rete, "*Better Internet for Kids*", presente in tutta Europa e coordinata da *INSAFE* e *Inhope*. Tra i diversi modelli affermatosi nei 27 Stati membri dell'Unione europea, il Centro italiano opera in partenariato con alcune delle principali organizzazioni *profit* e *non profit*, impegnate nel promuovere la sicurezza in rete ed è coordinato dal MIUR⁹. In un'ottica di

⁸ Per una esaustiva illustrazione dell'impianto della riforma introdotta con la L. 13 luglio 2015, n. 107, cfr. M. COCCONI, *La sfida dell'autonomia scolastica*, in *Giorn. dir. amm.*, 2015, pp. 661 ss.

⁹ Cfr. lo studio, che ha riguardato 29 paesi, tra cui 27 Stati, e i paesi del SEE, Islanda e Norvegia, comprendente le conclusioni finali e le raccomandazioni dell'"*Analisi comparativa delle politiche di Internet più sicuro negli Stati membri e indicatori politici*" (SMART 2012/0043), presentata nel novembre 2014. Tra le principali realtà italiane coinvolte nel *Safer Internet Centre* si annoverano l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, la Polizia di Stato, alcuni Atenei, *Save the Children* Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI *onlus*, il Movimento Difesa del Cittadino e *Skuola.net*. Il *Safer Internet Centre* (noto anche come SIC) nasce per fornire informazioni, consigli e supporto a bambini, ragazzi, genitori, docenti ed educatori che hanno esperienze anche problematiche legate a *Internet* e per agevolare la segnalazione di materiale

rafforzamento della *Public and Private Partnership*, la Commissione europea ha richiesto, fra l'altro, la costituzione di un *Advisory Board*, in seno all'appena richiamato *Safer Internet Centre*, al fine di rafforzare le funzioni di coordinamento delle iniziative attinenti al tema. Tale circostanza ha offerto al MIUR l'occasione di configurare tale organismo come «Tavolo interministeriale permanente» allargato ad altre istituzioni pubbliche, alle principali imprese private dell'*Information and Communications Technology* (ITC) e ai più diffusi *social network*. Si tratta di un organismo istituzionale integrato per l'avvio di una sinergica e fattiva collaborazione nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* e, in generale, di ogni forma di illegalità in rete, come pure di promozione delle opportunità legate all'uso di *Internet*.

Difatti, la linea d'azione del MIUR – in raccordo con le iniziative promosse dall'Unione europea – è stata, negli ultimi anni, quella di voler operare non solo sul piano della repressione e del contrasto dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, ma anche e soprattutto sul piano della prevenzione, con azioni d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti anche nella rete. Quest'ultima è ormai unanimemente percepita come 'ambiente di vita', in grado di dare forma ad esperienze cognitive, affettive e socio-relazionali, che, al pari di quelle 'reali' (o *off-line*), vanno, per un verso, preservate da eventuali dinamiche di aggressione e, per altro verso, valorizzate quanto alle opportunità ad essa connesse.

Le linee di orientamento, adottate con la Direttiva del 2015, si inseriscono a pieno in tale nuovo modello organizzativo policentrico di tipo orizzontale, che prende forma a livello nazionale e europeo, incentivando, anche tramite il Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo* per l'anno scolastico 2016/2017, l'istituzione o il rafforzamento di reti di istituzioni scolastiche, coordinate pure con il *Safer Internet Centre*.

Il coinvolgimento di più istituzioni scolastiche, da intendere come (tra le più importanti) «comunità educanti», si ritiene possa offrire maggiori garanzie sulla possibilità di cogliere e soddisfare le vocazioni e i bisogni formativi emergenti dalle comunità territoriali di riferimento, in forza della loro capacità di interazione (che si concreta nella stipula di accordi, convenzioni, protocolli d'intesa) sia fra le stesse istituzioni scolastiche, sia con altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio¹⁰.

2. 'Organico dell'autonomia' e reti territoriali delle istituzioni scolastiche nella giurisprudenza costituzionale.

L'inserimento e l'attuazione delle 'Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*', nel quadro più precipuamente di diritto interno, è, invero, agevolato dalla giurisprudenza costituzionale.

In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2013 – nell'esercizio illegale *online*. Per un inquadramento generale dei rapporti tra l'ordinamento europeo e nazionale, cfr. F. ASTONE, *Le amministrazioni nazionali nel processo di formazione ed attuazione del diritto comunitario*, Giappichelli, Torino 2004.

¹⁰ Cfr. quanto, già a suo tempo, era stato prefigurato da U. POTOTSCHNIG, *Un nuovo rapporto tra amministrazione e scuola*, in *Riv. giur. Scuola*, 1975, pp. 248 ss. La tesi, secondo la quale la scuola sarebbe una delle formazioni sociali che la Costituzione riconosce quale comunità preordinata allo sviluppo dell'intera società civile, ha inciso direttamente sulla disciplina per il reclutamento del personale insegnante: cfr., in tal senso, A. TIGANO, *Il reclutamento del personale insegnante*, in *I decreti delegati sulla scuola (Il personale – Le Regioni)*, Giuffrè, Milano 1978, pp. 243 ss. A questa tesi si ispira il decreto ministeriale 27 aprile 2016, n. 273, oggetto di specifiche riflessioni da parte di V. BERLINGÒ, *Per un nuovo rapporto tra Scuola e Territorio: Il Piano Nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica nelle periferie*, in *Nuove autonomie*, 2016, pp. 65 ss.

del suo sindacato di legittimità costituzionale sulle disposizioni per l'istruzione, di cui all'art. 50 del d.l. n. 5 del 2012, recante 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo', convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 – si è soffermata sul rapporto tra 'organico dell'autonomia' e dimensionamento delle reti scolastiche¹¹.

L'art. 50 di detto decreto va inteso quale base normativa legittimante le 'Linee' in esame, nella parte in cui ha statuito che «Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità: a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale; b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola; c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie; d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) *nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica* [m.c.]; e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale».

Tale previsione – nel disporre anche sul dimensionamento del sistema regionale delle reti scolastiche, come già strutturato in attuazione dell'esercizio della pluralità di funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché sulle misure di prevenzione e contrasto del disagio di particolari utenti del servizio scolastico, tipiche manifestazioni dei servizi sociali¹²

11 Cfr. Corte cost. n. 62 del 5 aprile 2013, in *Giur. cost.*, 2013, pp. 937 ss. Per un inquadramento teorico di tale pronuncia, v. le puntuali riflessioni, svolte in una prospettiva *de iure condendo*, di A. ROMEO, *Autonomia scolastica e diritti fondamentali*, in *Nuove autonomie*, 2016, pp. 55 ss.

12 Secondo la prospettazione della Regione ricorrente dinanzi alla Corte, lo Stato, nel disciplinare l'organico dell'autonomia, per un verso introdurrebbe una differenziazione tra «singola istituzione scolastica» (art. 50, comma 1, lettera b) e «rete delle istituzioni» (art. 50, comma 1, lettera c), assoggettando la seconda e non la prima ad un'intesa obbligatoria da raggiungere in sede di Conferenza Unificata; per altro verso, disporrebbe che alla costituzione degli organici di entrambi gli organismi (art. 50, comma 1, lettera e) si possa procedere, con il medesimo decreto, solo sentita la Conferenza Stato-Regioni, così interferendo con il dimensionamento

– ha riproposto il problema interpretativo legato alla differenza esistente tra le norme generali sull'istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., e i principi fondamentali della materia istruzione, che l'art. 117, terzo comma, Cost. riserva alla legislazione dello Stato in forza di una competenza legislativa concorrente.

Per vero, secondo un ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale, rientrano tra le norme generali sull'istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali». Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale»¹³.

Nella richiamata sentenza n. 52 del 2013, la Corte costituzionale ha affermato che «l'art. 50, comma 1, contiene disposizioni che devono essere senz'altro qualificate come 'norme generali sull'istruzione', dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull'intero territorio nazionale avente ad oggetto 'caratteristiche basilari' dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico».

In particolare, è stato sottolineato dalla Corte che «la lettera c) del comma 1 dell'art. 50 del d.l. n. 5 del 2012 prevede, ai fini delle linee guida relative alla costituzione della rete territoriale tra istituzioni scolastiche, l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), e successive modificazioni, in quanto coinvolgenti anche il dimensionamento dell'offerta formativa, esigenze non ravvisate, invece, per la definizione dell'organico delle autonomie, per la definizione dell'organico di rete e per la costituzione dei rispettivi organici».

A ragione le 'Linee di orientamento', nel frattempo adottate con la Direttiva 13 aprile 2015, hanno assegnato un ruolo centrale al coinvolgimento di personale docente-referente per il bullismo ed il *cyberbullismo*, nella definizione della nuova *governance* promossa dalla stessa Direttiva.

A sua volta, la nuova strategia può avvalersi degli strumenti, *medio tempore* introdotti, oltre che dal Piano Nazionale Scuola Digitale, dal legislatore del 2015, con la riforma c.d. 'Buona Scuola', di cui, peraltro, va menzionata la lettera h) del comma 7 dell'articolo 1, che individua l'ulteriore obiettivo formativo prioritario dello «sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei media, nonché alla produzione e

della rete scolastica, e ledendo la potestà legislativa della Regione sussistente in detto ambito, seppure connessa alla potestà legislativa statale sul personale scolastico, con simultanea violazione del principio di leale cooperazione, di cui all'art. 120 Cost.

13 Cfr. Corte cost. 4 giugno 2012, n. 147; Corte cost. 9 marzo 2011, n. 92; Corte cost. del 24 giugno 2009, n. 200, in www.cortecostituzionale.it.

ai legami con il mondo del lavoro»¹⁴.

Si tratta di misure preordinate a rafforzare la capacità e la responsabilità della comunità educante nell'assolvere la funzione dell'istruzione rispetto soprattutto ad «alunni con bisogni educativi speciali»¹⁵ e che necessitano di livelli essenziali di assistenza, connotati da un alto contenuto 'relazionale'¹⁶.

Tale nuovo *framework*, infatti, prefigura l'approdo, sotto il profilo della formazione degli insegnanti, al modello dell'insegnante "professionista", che acquista e affina le proprie capacità attraverso un percorso specifico, anche e soprattutto di carattere pratico, come concretamente individuato nel piano triennale dell'offerta formativa. L'adesione a tale modello presuppone il superamento della presunzione, di ispirazione gentiliana, e dominante nel nostro Paese fino a tempi recenti, per cui, per poter insegnare, è sufficiente la formazione teorica sulla propria disciplina, mentre la capacità didattica costituisce un'attitudine innata, non acquisibile attraverso una specifica formazione. L'esperienza di molti Stati europei evidenzia, viceversa, il passaggio ad un diverso modello, per cui la formazione dei futuri insegnanti deve essere più equilibrata, con un affiancamento della preparazione pedagogica a quella disciplinare, e deve completarsi con l'acquisizione, da parte del docente, di una specifica *expertise*, ottenuta attraverso il concreto svolgimento dell'attività professionale presso le scuole autonome¹⁷.

Al riguardo, non si può mancare di sottolineare come il Piano nazionale del 17 ottobre 2016, abbia incentivato misure, incluse quelle rilevanti sul piano organizzativo,

14 Da ultimo, cfr. anche il D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, recante *Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, in Gazz. Uff., Serie Generale, n.214, del 13 settembre 2016, il cui art. 9 ha incluso i minori quali destinatari della nuova formulazione dell'art. 8 del Codice dell'amministrazione digitale. Esso dispone: «Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo».

15 Sui più recenti interventi normativi in materia di bisogni educativi speciali (BES), cfr. A. IACOPINO, *Diritto all'istruzione e garanzia di effettività*, relazione al convegno 'Amministrazione di prestazioni e diritti fondamentali', Montepaone Lido, 30 giugno-1 luglio 2017, *pro manuscripto*. In argomento si veda inoltre L. GIANI, *Diritti sociali e la sfida della crisi economica. Equità ed uguaglianza nel diritto all'istruzione dei soggetti diversamente abili*, in AA.VV., *Studi in onore di Claudio Rossano*, vol. II, Jovene, Napoli 2013, pp. 663 ss.

16 Per una ricostruzione della nozione di prestazioni amministrative – come quelle che formano oggetto degli interventi elencati nel Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, in esame – strettamente legate a situazioni di bisogno differenziate e attualizzate, nelle quali rileva come predominante il momento della personalizzazione degli interventi, implicante un « *rapporto umano* » arricchito da sentimenti di prossimità, sia consentito rinviare a V. BERLINGÒ, *Beni relazionali. L'apporto dei fatti di sentimento all'organizzazione dei servizi sociali*, Giuffrè, Milano 2010, *passim*; ma v. anche V. MOLASCHI, *I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive*, Giappichelli, Torino 2008 ; nonché F. MANGANARO, *Combattere povertà ed esclusione: ruolo e responsabilità delle amministrazioni e delle comunità locali e subnazionali*, in *Dir. econ.*, 2003, p. 286 e F. FRACCHIA, *Combattere povertà ed esclusione: ruolo, strategie e strumenti per i soggetti pubblici*, in *Dir. econ.*, 2004, p. 63. Con particolare riferimento ai diritti sociali degli immigrati, cfr. A. ZITO, *Beni primari, diritti sociali degli immigrati e ruolo delle pubbliche amministrazioni*, in *Nuove Autonomie*, 2013, pp. 223 ss. Per un più recente sviluppo di tale impostazione teorica, cfr. E. LONGO, *Le relazioni come fattore costitutivo dei diritti sociali*, in *D&S*, 2014, pp. 71 ss.; E. ROSSI, *La sostenibilità del Welfare al tempo della crisi. Una proposta*, in *D&S*, 2014, pp. 1 ss.; T. VECCHIATO, *Verso nuovi diritti e doveri sociali: la sfida del welfare generativo*, in *D&S*, 2014, pp. 153 ss., che individuano una dimensione 'generativa' degli interventi pubblici di promozione e tutela dei diritti sociali di cittadinanza, per rappresentare il superamento della concezione meramente distributiva del *welfare* a favore di una diversa configurazione del rapporto tra riconoscimento dei diritti sociali e adempimento dei doveri di solidarietà sociale ed economica.

17 Per tale ordine di considerazioni, v. M. COCCONI, *La sfida dell'autonomia scolastica*, in *Giorn. dir. amm.*, 2015, pp. 661 ss.

volte a favorire l'acquisizione di tale *expertise*, nonché la sua messa in pratica a sostegno delle azioni di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, con il diretto coinvolgimento anche degli studenti secondo l'applicazione della metodologia *peer-to-peer*.

3. Postille su di una recente legge.

La disamina delle misure, finora introdotte, per contrastare e prevenire il bullismo ed il *cyberbullismo* richiede di riservare un cenno anche alle iniziative legislative in corso sul tema.

La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del *cyberbullismo*», si configura come l'ultimo tassello volto a collocare il processo di perfezionamento di un nuovo modello organizzativo policentrico di tipo orizzontale – che, come si è già sottolineato, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, trova in particolare nel *Safer Internet Centre* l'essenziale punto di raccordo tra il livello nazionale e quello sovranazionale – all'interno di una strategia a dimensione sistemica che ne fissi i requisiti di base e ne eviti le frammentazioni.

In tale prospettiva può, senz'altro, collocarsi la prima definizione normativa dei fenomeni sociali, fin qui esaminati, nella loro versione digitale, come offerta dall'art. 1, comma 2: «con il termine "*cyberbullismo*" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»¹⁸.

Si è proposto, altresì, di definire un quadro certo di rimedi che affianchino e/o precedano quelli implicanti una rilevanza penale, cui può estendersi la definizione di c.d.

¹⁸ Per una ricostruzione dei molteplici profili di rilevanza penale del fenomeno indagato, pur in assenza di nuove fattispecie incriminatrici o di modifiche a fattispecie esistenti, come originariamente presenti nell'art. 8 del Disegno di legge n. 1261-B, cfr. C. GRANDI, *Il "reato che non c'è": le finalità preventive della legge n. 71 del 2017 e la rilevanza penale del cyberbullismo*, in *Studium iuris*, 2017, pp. 440 ss. Sulle principali caratteristiche e differenze tra *stalking* e bullismo, nonché tra le due affini sottocategorie del *cyberstalking* e del *cyberbullismo*, cfr. M. BERGONZI PERRONE, *Il cyberstalking e il cyberbullismo: l'evoluzione del fenomeno a sei anni all'entrata in vigore dell'art. 612-bis del codice penale*, in *Cyberspazio e diritto*, 2015, pp. 441 ss., secondo cui «La più evidente e perniciosa differenza rispetto alla condotta "tradizionale", consiste, ovviamente, nella (di gran lunga) maggiore facilità e pervasività che il molestatore ha di perpetrare la propria condotta. Da un lato, infatti, non vi sono limiti spazio-temporali, e la vittima può essere raggiunta virtualmente ovunque e in qualunque momento, del giorno e della notte. Se nella forma *off-line* il bullo può concentrarsi sulla sua vittima solo in determinati luoghi e in particolari occasioni, tali barriere cadono del tutto nell'ipotesi di modalità *online*. Senza contare, poi, la possibilità di anonimato del carnefice, con i rischi e le conseguenze già in parte accennate *supra*. In tal caso, la presunzione di invisibilità e impunità del *cyberstalker* e del *cyberbullo* spinge entrambi a una maggiore libertà di azione, che agiscono, quindi, con sempre maggiore pervicacia e disinvoltura a danno della vittima, sempre più inerme. Il *cyberbullo* offre in pasto al compagno di scuola il frutto della sua opera prevaricatrice *online*, inviando il materiale diffamatorio individualmente (*ad personam*) ovvero rendendolo fruibile da piattaforme, al gruppo di appartenenza, per trarre maggiore soddisfazione del proprio operato. E ciò perché, come si è detto, il suo scopo è appunto quello di dileggio e persecuzione "pubblica" della vittima, malessere da cui trae la propria soddisfazione. A differenza della forma tradizionale, poi, il *cyberbullo* può essere in grado di agire ai danni della vittima anche solo nel mondo virtuale, e non anche in quello reale, per mancanza, ad es., di *physique du role*, o per controllo del contesto sociale o semplicemente per mancanza di seguito nel mondo reale».

microsistema di tutela integrata, già impiegata per lo *stalking*¹⁹.

L'art. 2 della legge, di che trattasi, dà ingresso nel nostro ordinamento, tipizzandone il procedimento, ad una *best practice*, mutuata dall'ordinamento europeo nell'ambito del programma pluriennale, più volte richiamato, quale l'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti in condotte di *cyberbullismo*, inoltrata da chiunque, anche minore di età, abbia subito un atto di *cyberbullismo*, ovvero dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, in prima battuta al titolare del trattamento, al gestore del sito *internet* o del *social media*, e, in caso di inerzia, al Garante per la protezione dei dati personali²⁰.

L'art. 7, sempre della richiamata legge, estende alle condotte in esame, che non integrino reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela, la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modifiche. Detta norma attribuisce al questore il potere, assunte se necessario le debite informazioni, di ammonire oralmente il soggetto, nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, «a tenere una condotta conforme alla legge». In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale²¹.

19 Per tale ordine di considerazione, cfr. P. PITTARO, *La legge sul cyberbullismo*, in *Fam. e dir.*, 2017, p. 819, secondo cui «il legislatore ha rifiutato il trattamento penale del fenomeno del *cyberbullismo* (come delineato inizialmente dalla Camera), per delineare, invece, una complessa normativa destinata ad affrontare tale fenomeno solamente in via preventiva», nonché, con riguardo ai riferimenti normativi previgenti, A. CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida dir.*, 2009, n. 19, p. 50.

20 Secondo l'art. 2 della legge, «1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. 2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». Come già evidenziato in V. BERLINGÒ, *Il fenomeno della datafication e la sua giuridicizzazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2017, pp. 641 ss., in specie p. 667, l'art. 2 della legge, nella versione ora riprodotta, anticipa l'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abrogativo della direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), adottato il 27 aprile 2016, nella parte in cui formalizza il tipo di procedimento per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti in condotte di *cyberbullismo*. Per un approfondimento in merito alla nuova normativa in materia di protezione dei dati personali si rinvia, per tutti, a F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679*, Giappichelli, Torino 2016, e G. RESTA e V. ZENO ZENCOVICH, *La protezione transnazionale dei dati personali dai "safe harbour principles" al "privacy shield"*, Roma trE-Press, Roma 2016.

21 In dottrina cfr. MARANDOLA A., *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale di stalking*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, pp. 962 ss., in specie p. 965, nella parte in cui riconduce il provvedimento di ammonimento all'istituto dell'avviso orale, originariamente previsto dalla L. n. 1423 del 1956 e ora disciplinato dall'art. 3, D. Lgs. n. 159 del 2011, il quale, a sua volta, può essere considerato 'erede' dell'abrogata misura di prevenzione personale della diffida del questore di cui all'art. 1 L. n. 1423 del 1956; su quest'ultima fattispecie cfr. FIORENTIN F. (a cura di), *Le misure di prevenzione*, Giappichelli, Torino 2006, p. 102; nonché E. GALLO, *Misure di prevenzione*, in *Enc. giur.*, XX, Treccani, Roma,

L'art. 5 prospetta l'introduzione di rimedi specifici in ambito scolastico, come l'informativa del dirigente scolastico rivolta ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero ai tutori dei minori coinvolti in atti di bullismo o di *cyberbullismo*, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi²².

Al fine di attuare le finalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 71 – nella parte in cui prefigura una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo – l'art. 4 rimette al MIUR, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, l'adozione di linee di orientamento per la prevenzione e per il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, da aggiornare con cadenza biennale. Nel definirne i contenuti, la disposizione si pone, senz'altro, in linea di continuità con le misure esaminate nelle 'Linee di orientamento' del 2015²³.

1990, p. 5, il quale evidenzia che se l'avviso orale «sul piano formale venne a sostituire la diffida, in realtà da questa differiva profondamente». Al pari dell'ammonimento, infatti, l'avviso orale consiste nell'invito formale a tenere una condotta conforme alla legge; entrambi i provvedimenti, quindi, sono privi di un meccanismo sanzionatorio che operi, di per sé, come conseguenza dello stesso. L'ammonimento, infatti, comporta degli effetti nel solo caso in cui il soggetto ammonito continui a tenere una condotta persecutoria; in particolare gli effetti sono due: il reato di atti persecutori diviene procedibile d'ufficio e la pena è aumentata. Per ulteriori commenti sui rimedi a carattere ripristinatorio-cautelare, cfr., da ultimo, C. GRANDI, *Il "reato che non c'è"*, cit., pp. 1442 s.

²² L'art. 5 della l. n. 71 dispone: « 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di *cyberbullismo* ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di *cyberbullismo* e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti».

²³ L'art. 4 della legge statuisce: «2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del *cyberbullismo*, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. 4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del *cyberbullismo* e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica. 5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti

A proposito del testo della legge cit., modificato rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge, preme, soprattutto, richiamare l'attenzione sulla nuova formulazione dell'art. 3, comma 1, che, con specifico riferimento alla composizione del Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, annovera: «rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di *associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori* [m.c.], una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*».

In particolare, il testo varato, con la formulazione ora riferita, sostituisce con l'inciso «associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori», l'originario riferimento, nel testo precedentemente approvato dal Senato della Repubblica, a «organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del *Safer Internet Centre*».

Il conseguente venir meno di qualsiasi riferimento al *Safer Internet Centre* e alle organizzazioni in esso coinvolte appare, invero, frutto di una scelta non sistematica secondo due ordini di considerazioni.

Il primo argomento si evince dalla lettura della stessa legge, che, nell'assegnare, ai sensi del successivo comma 2 dell'art. 3, all'istituendo Tavolo tecnico il compito di redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo*, impone il rispetto delle direttive europee in materia e richiede di porsi in linea con il programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la protezione dei minori che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione". Come già riferito, all'interno di questo *framework* si inserisce, come sopra si è ricordato, il *Safer Internet Centre* italiano²⁴.

locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. 6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di *cyberbullismo* nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte».

²⁴ Al fine di dare contezza dell'importanza del ruolo conseguito a livello europeo dal *Safer Internet Centre* (anche) italiano, si ritiene sufficiente, in questa sede, richiamare alcuni passaggi della COM/2016/0364 final del 6 giugno 2016, recante "Relazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Valutazione finale del programma pluriennale dell'UE per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (programma *Safer Internet*)". Al riguardo, si legge: «La presente relazione illustra i risultati della valutazione del programma *Safer Internet* 2009-2013 (Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione), di seguito "il programma". Sulla base di tale valutazione, la Commissione conclude che i principali obiettivi del programma sono stati conseguiti. Il programma è stato estremamente pertinente dal punto di vista delle questioni affrontate e degli attori coinvolti e ha risposto in modo adeguato all'evoluzione delle tecnologie e delle problematiche. L'intervento dell'UE si è dimostrato necessario e nel contempo efficace ai fini del raggiungimento dei risultati. La dimensione paneuropea delle attività, la creazione di centri dedicati a una maggiore sicurezza su internet (centri *Safer Internet*) in tutti gli

Il secondo argomento si evince dalle iniziative già adottate dal MIUR, con particolare riguardo al modello di *governance*, proposto dal MIUR per il contrasto alle più evolute forme di bullismo, con l'adozione della riferita direttiva del 13 Aprile 2015.

Si è già riferito, al riguardo, come a supporto del processo di trasferimento delle funzioni in materia dagli Osservatori regionali ai Centri Territoriali di Supporto, si è inteso promuovere la costituzione di reti territoriali di istituzioni scolastiche, che, secondo quanto è dato evincere dal Piano, di cui all'art. 11 del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016, si pongono in raccordo con le numerose iniziative promosse negli anni dal *Safer Internet Centre*.

4. Riflessioni conclusive su periferie 'assiologiche' e scuola.

L'indagine, fin qui condotta, ha messo in evidenza come le misure per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e *cyberbullismo*, oggetto delle più recenti politiche pubbliche italiane, abbiano dovuto fare i conti con comportamenti a rischio, determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale, non ascrivibili al solo contesto educativo scolastico-territoriale, ma rilevanti su una diversa dimensione spaziale, quale quella della realtà virtuale.

La prospettiva tracciata dal titolo di un convegno, 'Periferie e diritti umani'²⁵, suggerisce di proporre un inquadramento teorico di tali misure, tale da ascriverle anche ad un fenomeno, sempre più ricorrente, di avvicinamento e contaminazione di categorie originariamente antitetico.

Stati membri e la stretta collaborazione tra diversi portatori di interesse sono alcuni dei principali fattori di successo.[...] In base ai risultati, la Commissione dovrebbe considerare quanto segue: – dare seguito alle attività più efficaci, vale a dire i centri *Safer Internet*, la ricerca mirata e il coordinamento delle azioni a livello europeo; [...] La valutazione ha inoltre rilevato quanto segue: –i centri *Safer Internet* svolgono un ruolo chiave nel coordinamento delle azioni e delle iniziative. Nella maggior parte degli Stati membri, il centro *Safer Internet* è riconosciuto come la principale piattaforma per l'attuazione e il coordinamento delle azioni e delle iniziative; [...]. La valutazione fungerà inoltre da base per elaborare raccomandazioni sulle future politiche per un uso più sicuro di internet e sul seguito del programma attraverso l'infrastruttura di servizi digitali per un internet più sicuro realizzata nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa. [...] I progetti finanziati hanno spesso tratto beneficio dalle sinergie con altre iniziative. L'esistenza dei centri *Safer Internet* in 27 Stati membri è percepita dai portatori di interesse come il principale valore aggiunto del programma, poiché permette la condivisione di conoscenze e di buone pratiche. Ciò è confermato dalla mappatura delle politiche per un uso più sicuro di internet, la quale conclude che, nella maggior parte dei paesi dell'UE, il centro *Safer Internet* è considerato la piattaforma fondamentale per l'attuazione e il coordinamento delle azioni e delle iniziative [...] Al fine di consolidare e migliorare i risultati ottenuti potrebbe essere utile mantenere i seguenti tipi di attività, che finora si sono dimostrati i più efficaci: – le attività dei centri di sensibilizzazione *Safer Internet*, che dovrebbero continuare per rafforzare ulteriormente le attività di sensibilizzazione, compresa la diffusione di informazioni e di strumenti rivolti ai bambini per un uso più sicuro delle tecnologie *online*, e la giornata annuale per un internet più sicuro; un ulteriore ampliamento delle attività delle linee di assistenza telefonica e della loro collaborazione con i sistemi nazionali di tutela dei minori; anche le attività delle linee telefoniche dirette, che costituiscono uno dei principali risultati del programma, andrebbero proseguite;– garantire che i centri *Safer Internet* raggiungano i minori in situazioni svantaggiate o di vulnerabilità (ad esempio i minori disabili, a rischio di povertà o migranti), consentendo loro di sfruttare appieno i vantaggi delle tecnologie digitali attraverso la loro piena integrazione; [...] In linea generale, il ruolo di coordinamento e di supervisione della Commissione nell'attuazione del programma, e in particolare attraverso i centri *Safer Internet*, si è rivelato prezioso per gli Stati membri e per tutti i soggetti coinvolti. Per questo motivo, mantenere il ruolo di coordinamento della Commissione nei futuri programmi apporterebbe un valore aggiunto».

²⁵ Si tratta del II° Convegno italo-brasiliano di Diritto Amministrativo e Costituzionale dal titolo «*Periferie e diritti fondamentali*», organizzato a Lecce il 13 e 14 giugno 2016 dall'Università del Salento e dall'Associazione italo-brasiliana dei Professori di Diritto Amministrativo.

Tale evenienza sembra, difatti, ricorrere con riferimento ai concetti di *periferie* e di *cyberspazio*, rilevanti finora, rispettivamente: a) le une, per la presenza di una relazione spaziale tra due luoghi, ossia un 'centro' dato (dell'ente di appartenenza) nei cui riguardi assume autonomia una frazione territoriale (dove opera il c.d. organo periferico); b) l'altro (il *cyberspazio*), per la ricorrenza di marcati tratti di spersonalizzazione e di de-territorializzazione connessi allo sviluppo, registratosi negli ultimi due decenni del XX secolo, delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (ICTs), che valgono a connotare i sistemi di relazione, di comunicazione e di scambio in *Internet*, come propri di uno spazio 'altro' rispetto al 'mondo reale'.

Si è osservato come la nozione di periferie – la cui componente spaziale è stata affiancata nel tempo da una componente assiologica di segno negativo, per indicare la presenza di un insediamento umano segnato da condizioni di degrado o di svantaggio – si stia andando, sempre più, relativizzando, per concorrere a definire un criterio prevalentemente normativo, nel quale far convergere le situazioni di difformità da un insieme di *standards* e valori perseguiti dall'ordinamento giuridico, e per fungere da clausola generale di legittimazione dell'intervento pubblico²⁶.

A tale piano assiologico, che sembra prevalere rispetto a quello spaziale nella nozione di periferia, si salda ora, a ben guardare, il *cyberspazio*, in seno al quale, alla luce dell'attuale dibattito politico e scientifico, si profilano nuove istanze, legate agli ostacoli che si frappongono per l'accesso alla rete e alle disuguaglianze connesse alla sua fruizione. Questi aspetti mettono in evidenza la necessità di delineare una vera e propria *cittadinanza digitale*, cui si accompagni il riconoscimento di diritti e doveri propri di questo nuovo tipo di soggetto, il *netizen* (ossia: cittadino di *Internet*)²⁷. In particolare, è stato rilevato come in *Internet* la distinzione tra nuovi e vecchi diritti e/o la suddivisione tra generazioni dei diritti scolorino, lasciando il posto alla constatazione che «nella rete i diritti vengono re-interpretati e trovano una loro base di sviluppo: sia diversi vecchi sia molti nuovi diritti»²⁸.

Prendono, per tal via, forma fenomeni analoghi a quelli che nel passato hanno condotto all'affermarsi del costituzionalismo moderno, e che oggi si ripropongono nella veste di periferie 'assiologiche', ricomprendenti fenomeni sia di dissolvimento della persona nello spazio globalizzato, che di decontestualizzazione dei soggetti legati ad una sorta di 'deterritorializzazione tecnologica'²⁹.

Riguardo a tali fenomeni, gli ordinamenti, incluso quello italiano, sono chiamati a sperimentare nuove politiche pubbliche, che tengano conto del mutato contesto, connotato peraltro da una forte interdipendenza a livello globale³⁰.

L'indagine che precede mette in evidenza come, con riguardo alle 'periferie assiologiche' riconducibili ai minori, la scuola sia destinata a ricoprire un ruolo centrale, in quanto chiamata ad assolvere una finalità *educativa*, che si delinea sempre più come autonoma *da* ed ulteriore *rispetto a* quella dell'istruzione.

È noto come, in seno all'art. 33 della Cost., la prima di dette finalità sia rimasta a lungo sottotraccia, risultando del tutto assorbita dalla seconda, in un intreccio

26 Cfr. M. MAZZAMUTO, *Esiste una nozione giuridica di periferia?*, in *Nuove autonomie*, 2016, pp. 5 ss.

27 Da ultimo, sull'argomento, v. T.E. FROSINI, *Internet come ordinamento giuridico*, in *Percorsi costituzionali*, 2014, pp. 13 ss.; A. MORRONE, *Globalizzazione e trasformazioni del diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Giappichelli, Torino, 2016, II, pp. 1481-1482.

28 Così G. AZZARITI, *Internet e costituzione*, in *Pol. dir.*, 2011, pp. 367 ss.

29 In tal senso si v. G. SILVESTRI, *Costituzionalismo e crisi dello Stato-nazione. Le garanzie possibili nello spazio globalizzato*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2013, pp. 905 ss.

30 Cfr. S. BATTINI, *A proposito di "The law of global governance" di Eyal Benvenisti. Taking outsiders' interests into account: il diritto amministrativo e la costituzione globale dell'interdipendenza*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2014, pp. 927 ss.

plasticamente rappresentato dall'endiadi fissata al comma 3 tra «scuole ed istituti di educazione».

Le iniziative promosse dalla disciplina presa in esame spingono a rinvenire piuttosto nell'art. 31, comma 2, della Cost., la leva utile per districare tale intreccio e contestualmente perseguire il previo fondamentale compito spettante alla Repubblica di protezione della 'gioventù'. In forza di quest'ultimo disposto, il compito così delineato viene assolto «favorendo gli istituti necessari a tale scopo»³¹.

La disposizione, appena richiamata, anziché caratterizzarsi quale mero parametro etico-politico privo di qualsiasi valore precettivo, viene, pertanto, ad assumere il carattere di principio-direttiva in grado di imporre vincoli anche agli organi di indirizzo politico.

Il programma di misure di sostegno alla crescita ed allo sviluppo armonico della personalità del minore, prefigurato dall'art. 31, comma 2, Cost., è destinato, quindi, a rivestire un rinnovato interesse per il giurista.

Tale precetto si affranca dal *favor* per la famiglia legittima espresso dall'art. 29 Cost., che nel rapporto di filiazione identificava l'esclusivo ambito di rilevanza per il minore.

Come già sottolineato in dottrina, una tutela effettiva e realistica dei minori deve tenere conto dell'evoluzione sociale dei rapporti familiari. Si fa, per tal via, strada una interpretazione sistematica dell'art. 31, comma 2, Cost. secondo cui i disposti costituzionali a protezione dell'infanzia e della gioventù vanno considerate «non come norme che legittimano l'intervento episodico del legislatore, ma come principi che necessitano piuttosto di una strategia integrata in cui il valore del *favor minoris* si traduca nella promozione dei diritti del minore inteso nella sua posizione di cittadino "in formazione"»³², per il quale il diritto all'istruzione diventa una delle (fondamentali) specificazioni.

Dinanzi alle nuove esigenze ed alle mutate forme della famiglia nel contesto sociale attuale, le prospettive di attuazione dell'art. 31, comma 2, Cost. si legano anche al diretto coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, intese come (tra le più importanti) 'comunità educanti'³³. Esse sono in grado di offrire, come già rilevato, le maggiori garanzie sulla possibilità di cogliere e soddisfare le vocazioni e i bisogni formativi emergenti dalle comunità territoriali di riferimento, in forza della loro capacità di interazione non solo con la istituzione-famiglia, ma anche con le altre istituzioni scolastiche, e con gli altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.

Non può mancarsi, infatti, di sottolineare come l'interpretazione sistematica dell'art. 31, comma 2, Cost. implichi una 'condivisione' del compito della Repubblica di protezione della 'gioventù', tra lo Stato, le Regioni, gli enti locali e le 'formazioni sociali', tra le quali una posizione rilevante assumono appunto le scuole³⁴.

Del servizio offerto da queste ultime, in armonia rispettivamente con la revisione dell'art. 114 Cost. e con la novella che ha introdotta nell'ultimo comma dell'art. 118 Cost. l'esplicita menzione del principio di sussidiarietà, potrebbe proporsi, assecondando gli indirizzi emergenti dalle nuove politiche pubbliche per la protezione ed il contrasto del (bullismo e del) *cyberbullismo*, l'appellativo di 'servizio scolastico delle periferie', reso dalle istituzioni più idonee a proteggere i minori dalle situazioni di rischio in cui possono incorrere, siano esse rilevanti sia sul territorio che nella realtà virtuale, fornendo loro, al contempo, gli strumenti necessari per una educazione-formazione tra loro integrate³⁵.

31 Sul fondamento costituzionale della legislazione sui giovani, cfr. LOY G., voce *Giovani*, in *Dig. Disc. Priv.*, Agg. I, Utet, Torino, 2007.

32 Cfr. L. CASETTI, *Art. 31*, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Giappichelli, Torino, vol. I, 2006, pp. 640 ss.

33 U. POTOTSCHNIG, *Un nuovo rapporto tra amministrazione e scuola*, op. et ult. loc. cit.

34 Sul punto cfr. A. TIGANO, *Il reclutamento del personale insegnante*, op. et ult. loc. cit.

35 Al riguardo, si segnala la più recente legge regionale organica in materia, la Legge regionale Piemonte, 5 febbraio 2018, n.2, recante *Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e*

** Professore associato di Diritto amministrativo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina

del cyberbullismo, che si aggiunge alle precedenti leggi del medesimo tipo, quali: Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1, contenente la *Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo*, come di recente modificata dall'art. 32 della Legge regionale Lombardia, 26 maggio 2017, n.15, *Legge di semplificazione 2017*; Legge regionale Campania, 22 maggio 2017, n.11, recante *Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania*; Legge regionale Lazio, 24 marzo 2016, n.2, recante *Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo*. Non mancano, altresì, previsioni legislative puntuali inserite all'interno di leggi con obiettivi o finalità più generali, come: Legge regionale Marche 7 agosto 2017, n. 27, recante *Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile*, che all'art. 8, rubricato *Misure a sostegno delle scuole e dell'università per l'educazione alla legalità*; Legge regionale Friuli-Venezia Giulia, 24 maggio 2017, n.17, che apporta modifiche concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo alla Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, *Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità*, con l'inserimento dell'art. 21-bis *Educazione alla gestione dei conflitti e contrasto al fenomeno del bullismo*; Legge regionale Lazio, 28 ottobre 2016, n.13, recante *Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione, in particolare all'art. 2, comma 1, lett. g)*; Legge regionale Emilia-Romagna, 15 luglio 2016, n.11, recante *Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale* (art. 44); Legge regionale Umbria, 1 febbraio 2016, n.1, recante *Norme in materia di politiche giovanili*, il cui art. 13 è rubricato *Bullismo e cyberbullismo*; Legge regionale Friuli-Venezia Giulia, 22 marzo 2012, n.5, *Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità*, il cui art. 21-bis è rubricato *Educazione alla gestione dei conflitti e contrasto al fenomeno del bullismo*; Legge regionale Liguria, 9 aprile 2009, n. 6, recante *Promozione delle politiche per i minori e i giovani*, il cui art. 37-bis è rubricato *Interventi contro il bullismo e il cyberbullismo*; Legge regionale Emilia-Romagna, 28 luglio 2008, n.14, recante *Norme in materia di politiche per le giovani generazioni*, il cui art. 12 è rubricato *Educazione ai media*; Legge regionale Piemonte, 7 gennaio 2001, n. 1, recante *Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni*, il cui art. 14-bis è rubricato *Competenze in materia di cyberbullismo*. Si possono, altresì, rintracciare espliciti riferimenti sul tema in seno a leggi finanziarie, come in Legge regionale Veneto, 29 dicembre 2017, n.45, recante *Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*, il cui art. 42 è rubricato *Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo*; Legge regionale Liguria, 28 dicembre 2017, n. 29, recante *Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018*, il cui art. 21 novella la Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6, *Promozione delle politiche per i minori e i giovani*, inserendo l'art. 37-bis, rubricato *Interventi contro il bullismo e il cyberbullismo*; Legge regionale Sardegna, 27 settembre 2017, n.22, recante *Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019* (art. 1). Tra i provvedimenti ascrivibili alle fonti secondarie, si vedano: Regolamento regionale Lazio, 28 agosto 2017, n.17, recante *Interventi a sostegno dell'editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali*, (art. 5); Regolamento regionale Umbria, 4 dicembre 2017, n. 7, recante *Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni* (art. 2, comma 3); Delibera della Giunta regionale Campania, 31 maggio 2017, n. 318, recante *Approvazione schema di protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*; Delibera del Consiglio regionale Lombardia, 25 ottobre 2016, n. X/1281, recante *Risoluzione concernente le determinazioni in merito ai consultori familiari pubblici e privati accreditati*; Delibera della Giunta regionale Lazio, 25 ottobre 2016, n.623, recante *Approvazione Linee guida per la concessione dei finanziamenti per l'annualità 2016 - 2017- 2018*, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge regionale Lazio 24 marzo 2016 n. 2, cit.; Delibera della Giunta regionale Lazio, 19 novembre 2013, n.395, recante *Approvazione modello di 'Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e*

abuso all'infanzia»; Delibera della Giunta regionale Marche, 23 settembre 2013, n. 1310, recante *Approvazione schema di convenzione in materia di Cybercrime tra Tribunale per i minorenni di Ancona, Polizia Postale e delle Comunicazioni- Comando delle Marche, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Dipartimento per le politiche integrate sicurezza e protezione civile, Regione Marche, l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Marche, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Economia Società Politica.*